

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LATINA**

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Anni 2017-2019

Approvato nella seduta di Consiglio del 23 Gennaio 2017

***1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Ordine Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina***

Il seguente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2017-2019 è elaborato nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97/2016, e del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell'A.N.AC. approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, che ha individuato, nella parte sezione speciale III, esplicite previsioni per gli Ordini e collegi professionali.

La prevenzione e contrasto della corruzione è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse dell'Ordine Architetti PPC della Provincia di Latina.

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Latina è dotato di autonomia finanziaria, poiché riceve i mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa territoriale di cui è espressione. L'Ordine fissa autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il Suo scopo e, di conseguenza, l'importo dei contributi da richiedere ai propri membri, determinati da essi stessi in sede assembleare.

Il contributo annuale che gli iscritti versano agli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 37 punto 4 del R.D. 2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone di:

- una quota di competenza dell'Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per l'iscrizione all'Albo e forma primaria di finanziamento dell'Ordine;
- una quota di competenza del Consiglio Nazionale, definita quale tassa per il suo funzionamento.

In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza

pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

All'art. 2 bis comma.2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/2016, si specifica, alla lett. a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli ordini professionali, in tal modo sancendo che l'Ordine professionale non è una P.A. che può essere ricompresa tra quelle di cui all'art. 1 co. 2 D.Lgs. 165/2001, proprio perché non è soggetta a misure di finanza pubblica.

2. Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:

- prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine APPC di Latina al rischio di corruzione, anche in base alle indicazioni del PNA 2016 per ciò che attiene gli eventi rischiosi;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure di formazione dei dipendenti che operano in attività potenzialmente esposte alla corruzione.

Il Piano ha come obiettivi di:

- evidenziare le attività ritenute "sensibili";
- assicurare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità;
- garantire e promuovere l'integrità morale dei dipendenti, con particolare riferimento a quelli preposti ad attività sensibili.

3. Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Le disposizioni del Piano Triennale, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- componenti del Consiglio dell'Ordine;
- componenti delle Commissioni (anche esterni);
- consulenti ed i collaboratori;

- revisori dei conti, ove previsti;
- titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)

Per quanto riguarda la figura del Responsabile della prevenzione della Corruzione si rimanda al paragrafo 5.2 del PNA 2016:

«La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza...».

4.1 Poteri di interlocuzione e controllo

Il Responsabile RPC svolge continuamente un'attività di interlocuzione con gli uffici amministrativi dell'Ordine APPC della Provincia di Latina e deve provvedere a:

- Individuare tutte quelle misure di prevenzione della corruzione ricadenti nelle attività del Consiglio dell'Ordine, monitorare e vigilare sulla loro osservanza;
- Individuare altre attività sensibili, in quanto più esposte al rischio corruzione e illeciti;
- Programmare e redigere il PTPC e vigilare sulla sua attuazione;
- Pianificare la formazione dei dipendenti destinati ad operare in eventuali settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Redige la Relazione Annuale.

4.2 Responsabilità

Per quanto riguarda la responsabilità del Responsabile della prevenzione della Corruzione si rimanda al paragrafo 5.2 del PNA 2016:

"Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di

prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della L. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.-"

5. Fasi della prevenzione della corruzione ed attività di monitoraggio

Per ciascuna area a rischio, ed in particolare per le 3 aree:

1. formazione professionale continua;
2. rilascio pareri di congruità;
3. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;

classificate dal PNA 2016 come sensibili, sono state predisposte le schede di mappatura del rischio e le schede di gestione del rischio, allegate al presente Piano Triennale 2017-2019.

Le schede di mappatura del rischio contengono:

- a) la mappatura dei rischi al fine di identificare quelli più probabili e con impatto più significativo;
- b) la progettazione e l'implementazione delle regole e dei controlli tesi a limitare/eliminare i rischi.

E sono indirizzate alla:

- individuazione dei macro processi/attività da monitorare,
- individuazione delle minacce.

Le schede di gestione del rischio contengono:

- a) l'identificazione delle misure per contrastare i rischi;
- b) l'individuazione dei responsabili all'adozione delle misure;
- c) l'individuazione dei responsabili alla verifica dell'effettiva adozione

Il Responsabile provvede ogni anno ad aggiornare le schede in base alle attività svolte in funzione dell'aggiornamento annuale del Piano.

Il Responsabile può richiedere, in qualsiasi momento:

- ai soggetti destinatari del Piano Triennale, informazioni e dati relativi a determinati settori di attività;
- ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che

sottendono all'emanazione dell'atto.

- delucidazioni scritte e/o verbali ai soggetti destinatari del Piano Triennale su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile ha l'obbligo di monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'Ente pubblico non economico ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità; può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche.

Il Responsabile infine, tiene conto di segnalazioni/reclami non anonimi che evidenzino situazioni di anomalia e configolino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

6. *La Formazione*

Il Responsabile, potrà programmare all'occorrenza la formazione del personale della Segreteria dell'Ordine APPC della Provincia di Latina adibito alle attività sensibili alla corruzione.

7. *Trasparenza*

Il presente Programma è pubblicato nella sezione "*Consiglio Trasparente*" del Sito Web dell'Ordine APPC della Provincia di Latina in formato aperto e liberamente consultabile.

8. *I compiti del personale dipendente*

In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, segnalando tempestivamente al Responsabile, la situazione di conflitto.

Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

9. D.Lgs. 33/2013

9.1 - Adempimento ex art. 10 comma 1 D. Lgs. 33/2013

Il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è il Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione dell'Ordine APPC della Provincia di Latina.

9.2.- Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina

La trasparenza costituisce strumento teso alla accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'Ordine svolge attività istituzionale di tenuta dell'albo, di validazione delle notule professionali e della formazione continua obbligatoria degli iscritti, nonché attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio dell'Ordine, dal Consiglio di Disciplina Territoriale, e dalla struttura amministrativa, come da organigramma presente nel sito Internet dell'Ordine.

9.3 - Obblighi

L'Ordine APPC della Provincia di Latina si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97/2016 recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni, mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale della specifica sezione denominata "*Consiglio Trasparente*" accessibile dalla homepage del sito.

9.4 - Ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs 33/2013

Premesso che le "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs 33/13 come modificato dal D.Lgs 97/2016", approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1310 il 28/12/2016, al punto 1, sesto comma della prima parte, rinviano alla emissione di specifiche linee guida di modifica della delibera A.N.AC. n. 8/2015 e ad apposito atto d'indirizzo per gli ordini professionali si precisa che questo ordine professionale, nelle more della emissione di

specifiche direttive, adotterà le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza già previsti dal Regolamento Unico Nazionale recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, approvato dal CNAPPC in data 21 gennaio 2015 ed adottato da questo Consiglio in data 25 maggio 2015 che, allegato al presente piano, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutti i dipendenti dell'Ordine partecipano al processo di adeguamento legato agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Programma segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

9.5 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi di gestione per il 2017 per l'Ordine APPC della Provincia di Latina sono:

1. verifica della avvenuta pubblicazione nella sezione "*Consiglio Trasparente*";
2. monitoraggio delle attività degli uffici per garantire la trasparenza e l'integrità e rispetto delle tempistiche di pubblicazione;
3. verifica di un costante aggiornamento, della completezza, della facile accessibilità, della conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ente.
4. adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "*Consiglio trasparente*".

La segreteria dell'Ordine, pubblica i dati in base al principio della tempestività, ad eccezione di tutti quegli atti e documenti che hanno necessariamente durata annuale, ed in tal caso vengono aggiornati tali dati non appena reperibili.

Viste le dimensioni dell'Ordine, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della trasparenza con cadenza mensile.

Il Programma per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale.

9.6 Accesso agli atti

L'Ordine darà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge n. 241 del 1990 mediante l'applicazione di un proprio Regolamento nel quale saranno individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze di accesso.

9.7 Accesso civico

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile per l'Ordine attraverso

l'indirizzo mail secondo i riferimenti e le modalità indicate nella "*Sezione Consiglio Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico*".

Ricevuta la richiesta, il Responsabile per l'Ordine, si adopera affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, viene indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e indicando il relativo collegamento istituzionale.

Allegati:

- 1.scheda di mappatura del rischio;
- 2.scheda di gestione del rischio;
- 3.Regolamento Unico Nazionale.

MAPPATURA DEL RISCHIO PER L'ORDINE APPC LATINA

Aree di rischio	Responsabili	Fattori di rischio	Valore medio della probabilità (1)	Valore medio dell'impatto (2)
A) Area acquisizione e progressione del personale 1. Svolgimento di concorsi pubblici; 2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	Consiglio	A1) Previsione di requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	A1): 2	A1): 1
- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.		A2): 1		
A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.				

<p>B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro</p>	<p>Consiglio</p>	<p>B1) - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>- modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari</p>
---	------------------	---

<p>C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>1. Iscrizione trasferimento e cancellazione dall'Albo</p> <p>2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti</p> <p>3. Accredito eventi formativi</p> <p>4. Riconoscimento crediti</p> <p>5. Liquidazione parcelle</p> <p>6. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi</p> <p>8. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi</p>	<p>Consiglio</p>	<p>C1-C2) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni:</p> <p>C3-C4) Abuso dei criteri di esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti</p> <p>C5) Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere;</p> <p>C6) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti</p> <p>C7) Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.</p>	<p>C1): 1</p> <p>C2): 1</p> <p>C3): 1</p> <p>C4): 1</p> <p>C5): 2</p> <p>C6): 1</p> <p>C7): 2</p>	<p>C1): 2</p> <p>C2): 2</p> <p>C3): 2</p> <p>C4): 2</p> <p>C5): 2</p> <p>C6): 2</p> <p>C7): 2</p>
--	------------------	---	---	---

<p>D)Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>1. Incasso e pagamenti</p> <p>2. Gestione recupero crediti</p>	<p>Consiglio</p>	<p>D1) Mancata rilevazione delle posizione debitorie.</p> <p>-Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora;</p> <p>D2) Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.</p>	<p>D1): 2</p> <p>D2): 2</p>	<p>D1):2</p> <p>D2):1</p>
--	------------------	---	-----------------------------	---------------------------

Scala di valori e frequenza della probabilità:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile.

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione delle probabilità"

Scala di valori e importanza dell'impatto:

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;
- 4 = serio;
- 5 = superiore.

Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

SCHEDA GESTIONE DEL RISCHIO PER L'ORDINE APPC LATINA

Aree di rischio	Responsabili	Obiettivi	Misure di prevenzione
<p>A)Area acquisizione progressione del personale</p> <p>1. Svolgimento di concorsi pubblici;</p> <p>2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ordine ed il rapporto di impiego del personale</p>	<p align="center">Consiglio</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici</p> <p>Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</p> <p>Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti.</p>
<p>B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro</p>	<p align="center">Consiglio</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.</p> <p>Selezione degli affidatari attraverso l'istituzione e utilizzo di un albo fornitori, a cui accedere mediante regole predeterminate, individuate in un regolamento, ed a cui attingere mediante procedure trasparenti.</p> <p>Verifica dell'assenza di motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi.</p> <p>Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento delle fatture</p> <p>Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale</p>

<p>C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iscrizione trasferimento e cancellazione dall'Albo 2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti 3. Accredito eventi formativi 4. Riconoscimento crediti 5. Liquidazione parcelle 6. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi 7. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi 	<p>Consiglio</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>1-2-3-4-5-6-7) Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti alle attività e ai procedimenti dell'Ordine;</p> <p>4) Pubblicizzazione degli eventi formativi in varie forme, preferibilmente mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine; Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti successivi allo svolgimento di un evento formativo con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi del singolo iscritto.</p> <p>5) Ricostituzione della commissione parcelle; Organizzazione delle richieste e relativa raccolta dei pareri al fine di predisporre parametri di confronto</p> <p>7) Adozione criteri selezione dei candidati tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari mediante l'estrazione a sorte di una rosa di candidati; Rotazione dei soggetti da nominare; Verifica dell'insussistenza delle potenziali situazioni di conflitto di interesse tra le parti interessate;</p>
---	------------------	---	---

<p>D)Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>1 Incasso e pagamenti</p> <p>2. Gestione recupero crediti</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Verifica della contabilità e della cassa</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti.</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi di incasso</p> <p>Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione crediti</p>
---	------------------	---	---

CNA
PPC

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.

INDICE

Art. 1 – Principio generale di trasparenza	4
Art. 2 – Oggetto	4
Art. 3 – Obbligo di pubblicità	4
Art. 4 – Limiti alla pubblicazione di dati e documenti	5
Art. 5 – Accesso agli atti	6
Art. 6 – Qualità delle informazioni	6
Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo	7
Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione	7
Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti	7
Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale	8
Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Consiglio Nazionale de *** e dei Consigli territoriali dell'Ordine de ***	8
Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico	9
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali	9
Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	10
Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato	11
Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici	11
Art. 17 – Bandi di concorso per l'assunzione del personale	11
Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale	12
Art. 19 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione e il codice di comportamento	12
Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato	13

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi	14
Art. 22 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati	15
Art. 23 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo	15
Art. 24 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio	16
Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività del Consiglio Nazionale de *** e dei Consigli territoriali dell'Ordine de ***	16
Art. 26 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione	16
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati	16
Art. 28 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici	18
Art. 29 – Responsabile unico per la trasparenza	18
Art. 30 – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	19
Art. 31 – Violazione degli obblighi di trasparenza.	20
Art. 32 – Norme transitorie e finali	20

Art. 1 – Principio generale di trasparenza

1. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito **“Consiglio Nazionale”**) e i Consigli territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito **“Consigli Territoriali”**), le relative articolazioni interne, nonché gli organismi e gli uffici da essi dipendenti, sono soggetti al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, da intendersi come piena accessibilità delle informazioni concernenti la loro organizzazione e le loro attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite e sull'utilizzo delle risorse.

2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Art. 2 – Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 gravanti sul Consiglio Nazionale e sui Consigli territoriali.

Art. 3 – Obbligo di pubblicità

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, in conformità al presente regolamento, sono pubblici. Chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli.

2. Alla pubblicazione, nei rispettivi siti internet istituzionali, delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l'organizzazione e le attività del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai predetti siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

Art. 4 – Limiti alla pubblicazione di dati e documenti

1. L'assolvimento agli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196¹, implica la possibilità di diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il relativo trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati personali nei siti internet istituzionali del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata al rispetto del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico.

3. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla legge e garantendo l'anonimizzazione² dei dati personali eventualmente presenti, possono disporre la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del presente regolamento o di specifiche previsioni di legge.

4. Nei casi in cui il presente regolamento o specifiche disposizioni di legge prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, non

¹ Art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196: «*Al fini del presente codice si intende per:*

[...] d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale».

² Il Considerando 26 della direttiva 95/46/CE stabilisce che per "dati anonimi" si intendono le informazioni concernenti una persona fisica che non può essere identificata né dal responsabile del trattamento né da altri soggetti, tenuto conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificarla.

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza perseguite mediante l'obbligo di pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dal Consiglio Nazionale e dai Consigli territoriali.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche, di tutti i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 5 – Accesso agli atti

1. L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo al Consiglio Nazionale ed ai Consigli territoriali di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 – Qualità delle informazioni

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali garantiscono la qualità delle informazioni pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sui siti internet istituzionali del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, in base alle rispettive competenze.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

3. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Al fini di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella *home page* dei siti internet istituzionali del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali è istituita un'apposita sezione denominata «**Consiglio trasparente**», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del regolamento vigente. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali non possono introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire ai motori di ricerca web

di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Consiglio trasparente».

2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Consiglio trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano in formato aperto sui siti internet istituzionali i riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse generale, i programmi e le istruzioni emanati dal Consiglio Nazionale e dai Consigli territoriali.

Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati concernenti:

- a) gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; la cronologia delle sedute di consiglio;
- b) la dotazione organica, l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, con i nominativi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) la descrizione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, della struttura e dell'organizzazione consiliare, mediante illustrazione dell'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali, nonché delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, contattabili ai fini della richiesta di qualsiasi informazione concernente l'assolvimento delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio Nazionale e ai Consigli territoriali.

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai componenti dei Consigli titolari di incarichi di natura elettiva o comunque implicanti l'esercizio di poteri di indirizzo politico, Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano le seguenti informazioni, dati e documenti:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano le informazioni, i dati e i documenti cui al comma 1 entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina e per i tre mesi successivi dalla cessazione del mandato.

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali o di responsabili di struttura, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza :

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il *curriculum vitae*;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti pubblici o di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali sono tenuti a pubblicare i dati cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali sono tenuti a pubblicare nella sezione del sito Internet "Consiglio trasparente" il prospetto delle spese sostenute per il personale, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale, suddivisi per Uffici.

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1, pubblicano annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, nonché il contratto stipulato con l'interessato.

2. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 17 – Bandi di concorso per assunzione personale

1. Fermo restando l'assolvimento degli ulteriori obblighi di pubblicità legale, il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale.

2. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. Trascorso il termine di pubblicazione previsto dal bando, il bando e tutti gli atti concorsuali vengono pubblicati in apposita pagina interna del sito Internet istituzionale, denominata "**Archivio concorsi**", distinta per annualità.

3. Al termine di ogni procedura di selezione pubblica del personale, il Consiglio Nazionale pubblica sul sito Internet istituzionale, in formato aperto e liberamente accessibile, la graduatoria finale, con l'indicazione dei vincitori e la relativa delibera consiliare.

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale

1. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi distribuiti al personale dirigenziale e non dirigenziale.

2. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i responsabili e sia per i dipendenti.

Art. 19 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione e il codice di comportamento

1. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano i contratti integrativi stipulati.

3. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano il codice di comportamento del personale.

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano e aggiornano annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dai Consigli medesimi ovvero per i quali il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali abbiano il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, (es. : Fondazioni, Centro Studi, ecc.) in loro controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni, sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, al numero dei rappresentanti del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nei siti internet istituzionali del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei

quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Consiglio trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati con soggetti privati o con altri enti e amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

3. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali assicurano il rispetto delle novità in tema di autocertificazione e dichiarazioni sostitutive introdotte dall'art.15 della legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), e predispongono le misure organizzative – compresa la individuazione di un Ufficio Responsabile, con pubblicazione dei relativi recapiti telefonici e PEC – per garantire l'efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulle autocertificazioni ricevute dagli interessati.

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990³ e dell'art.26 del d.lgs. n.33/2013, di importo superiore a mille euro.

2. La pubblicazione comprende necessariamente:

- a) il nome del soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo (es. la delibera consiliare) a base dell'attribuzione ;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo ;
- e) il link al progetto selezionato e al *curriculum vitae* del soggetto incaricato.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, nell'ambito della sezione «Consiglio trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto, che ne consente l'esportazione e il trattamento.

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano i dati relativi ai rispettivi bilanci di previsione e a quelli consuntivi di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurarne la piena accessibilità e comprensibilità.

³ Art. 12 legge n. 241 del 1990: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano, aggiornandole semestralmente, le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano gli atti e le relazioni degli organi di controllo, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Art. 26 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 27 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i *fac-simile* per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- l) il nome del soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Art. 28 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Art. 29 – Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. All'interno del Consiglio Nazionale è individuato il Responsabile unico per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione, di seguito «il Responsabile», in possesso dei necessari requisiti professionali. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, comunicando all'ufficio di appartenenza del soggetto incaricato dell'espletamento degli obblighi anzidetti eventuali omissioni o ritardi nell'adempimento, al fine di consentirne l'immediato intervento in via sostitutiva. Nei casi più gravi, l'inadempimento può condurre alla segnalazione di cui al successivo comma 4.

2. I Consigli territoriali nominano un referente per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione, nella persona di un dipendente o, in mancanza, di un Consigliere, il quale è tenuto a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare a cura del responsabile, ai fini del rispetto dei termini.

3. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, nonché il pieno rispetto dell'art.6-bis della legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.

4. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal presente regolamento ai Consigli di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

5. Il Responsabile predisponde annualmente, entro il 31 gennaio, acquisite le relazioni dei referenti dei Consigli territoriali, una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. La relazione viene presentata al Consiglio nazionale che sulla, sua base può procedere ad emanare disposizioni finalizzate ad una migliore applicazione della normativa.

6. I Consigli territoriali, previo assenso del Consiglio nazionale, possono stabilire regole comuni per la nomina di un referente unico per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione che svolga la propria attività per conto di più Consigli territoriali -

Art. 30 – Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità

1. Il Consiglio Nazionale adotta un Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un'adeguata valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione;
- b) un adeguato livello di trasparenza;
- c) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale devono tener conto, secondo l'indirizzo fornito dal Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, delle esigenze previste dal Piano di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190⁴, in quanto compatibili con la struttura organizzativa del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali.

3. Nell'ambito del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

⁴ Articolo 1, comma 5, legge 6 novembre 2012, n. 1905: «Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

- a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

4. Il Consiglio Nazionale ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Consiglio trasparente»:

a) il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore unico dell'Ente.

Art. 31 – Violazione degli obblighi di trasparenza.

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, compresa la mancata adozione e pubblicazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali.

2. Il soggetto responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 32 – Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel presente regolamento decorre dal 30 giugno 2015.